

IL GIOCO DEGLI SPECCHI

Via S. Pio X, 48 – 38100 TRENTO (ITALY)
Telefono 0461 916251 e Fax 0461 397472
Email: info@ilgiocodeglispecchi.org

STATUTO

(modifica del 15 maggio 2009)

INDICE

TITOLO I

pag 3

PRINCIPI GENERALI

- Art.1 Denominazione, sede e natura giuridica
- Art.2 Carattere dell'Associazione
- Art.3 Scopi statutari e modalità di perseguimento
- Art.4 Attività

TITOLO II

pag 4

ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art.5 Organi
- Art.6 Durata in carica

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

- Art. 7 Ammissione dei Soci
- Art. 8 Diritti e doveri dei Soci
- Art. 9 Perdita della qualifica di Socio
- Art.10 Composizione dell'Assemblea
- Art.11 Competenze
- Art.12 Procedure di convocazione e norme di funzionamento

CAPO III - CONSIGLIO DIRETTIVO

- Art. 13 Composizione e nomina del Consiglio Direttivo
- Art. 14 Poteri e funzioni Consiglio Direttivo
- Art. 15 Procedura di convocazione e norme di funzionamento

CAPO IV - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

- Art. 16 Poteri del Presidente dell'Associazione

TITOLO III

pag 9

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 17 Collegio dei revisori dei conti

TITOLO IV

pag 9

RISORSE ECONOMICHE

- Art. 18 Patrimonio ed entrate

TITOLO V

pag 10

IL BILANCIO

- Art. 19 Bilancio di esercizio

TITOLO VI

pag 10

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 20 Regolamento interno
- Art. 21 Gratuità delle cariche
- Art. 22 Scioglimento dell'Associazione
- Art. 23 Rinvio

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

Denominazione, sede e natura giuridica

E' costituita ai sensi delle norme del Codice Civile e della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione denominata "IL GIOCO DEGLI SPECCHI" (di seguito:Associazione).

L'Associazione ha sede in Trento. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale, ma pur sempre nell'ambito del territorio della provincia autonoma di Trento.

L'Associazione è regolamentata dal presente statuto.

Art.2

Carattere dell'Associazione

L'associazione, culturale e di promozione sociale, non ha scopi di lucro, è laica e apartitica.

L'Associazione, per il conseguimento delle sue finalità, si ispira alla funzione e valore sociale dell'attività di volontariato nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Le iniziative dell'Associazione sono di interesse provinciale e possono avere rilevanza nazionale e internazionale per i temi trattati e/o per la specifica organizzazione.

Art.3

Scopi statutari e modalità di perseguimento

L'Associazione ha lo scopo generale di promuovere attività culturali e sociali valorizzando la dignità della persona umana e le potenzialità positive dei fenomeni migratori.

L'associazione si propone come scopi precipui di:

- far conoscere e comprendere il fenomeno migratorio;
- facilitare i rapporti tra persone di diversa provenienza e nel contempo promuovere la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia delle culture straniere;
- promuovere la partecipazione alla vita sociale delle donne straniere e la realizzazione delle loro capacità;
- promuovere e diffondere la cultura della pace;
- favorire la crescita di una società pacifica, democratica e solidale.

Art.4

Attività

L'Associazione intende promuovere ogni attività ritenuta necessaria od utile al raggiungimento dei propri fini sociali ed in particolare:

- promuove studi e ricerche in vari settori sui temi della migrazione;
- organizza e promuove iniziative culturali inerenti, nelle modalità ritenute più efficaci a seconda dei destinatari;
- pubblica (in cartaceo o per via informatica) ricerche, saggi, studi, atti di convegni e produzione di eventi, mostre, rassegne e spettacoli, documentazione a sostegno delle iniziative, per la diffusione e l'approfondimento delle conoscenze sui temi di interesse;
- promuove corsi di formazione per facilitare i rapporti in ogni ambito sociale e lavorativo tra persone di diversa origine;
- organizza corsi di formazione linguistica e professionale per stranieri, in modo da accompagnare il progetto migratorio in ogni momento, renderlo più forte e assicurargli successo;
- organizza in particolare corsi di lingua italiana per stranieri e di lingue straniere;
- favorisce la diffusione di interventi formativi nell'ambito della cultura della pace e facilita, attraverso il lavoro di rete, il collegamento tra mondo della scuola e la realtà associazionistica no-profit;

- organizza e promuove attività ed eventi in cui persone di origine diversa e/o associazioni interagiscono costantemente;
- può partecipare e creare forme di collaborazioni con associazioni, autorità competenti, enti pubblici e privati sui temi inerenti le finalità sociali e secondo le modalità di attuazione privilegiate;
- cura una attività qualificata di comunicazione e di rapporto diretto con i diversi media al fine di meglio sensibilizzare l'opinione pubblica;
- promuove studi, pubblicazioni, formazione, incontri espressamente dedicati alle donne;
- attiva di volta in volta tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti della migrazione e a promuovere la coesione sociale;
- organizza iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- può partecipare, quale socio, ad altri enti ed istituzioni aventi scopi uguali o affini e che possono concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Tali attività possono essere svolte anche in forma economica, nei limiti previsti dalla legge.

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

TITOLO II

ASSETTO ORGANIZZATIVO

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art.5

Organi

L'organizzazione dell'Associazione è determinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto, che si conformano al principio della distinzione tra organi di indirizzo, di gestione e di controllo.

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente dell'Associazione;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6

Durata in carica

Gli organi elettivi dell'Associazione durano in carica tre anni e i loro componenti possono essere rieletti.

CAPO II.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.7

Ammissione dei Soci

Possono essere Soci tutte le persone fisiche e giuridiche, tutti gli Enti pubblici e privati che condividono gli scopi dell'Associazione.

L'ammissione dei Soci avviene su domanda scritta degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Contro la decisione potrà essere presentato appello all'Assemblea dei soci.

Gli Associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo.

Art.8

Diritti e doveri dei Soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie.

I soci sono tenuti al pagamento solo delle quote associative nella misura stabilita dall'assemblea. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. Le quote associative annuali devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Tutti i soci godono del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nonché dei diritti dell'elettorato attivo e passivo.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto.

Gli Associati possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti dal regolamento interno.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Art.9

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) dimissioni scritte;
- b) morosità;
- c) esclusione;
- d) morte.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita di qualità del socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso della esclusione la delibera deve essere ratificata dalla prima assemblea utile.

Art.10

Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è composta da soci fondatori, soci ordinari e soci onorari. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Sono Soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, ne condividono le finalità e gli scopi ed hanno contribuito alla prima costituzione del patrimonio dell'Associazione.

Sono Soci ordinari dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, gli Enti di diritto pubblico o privato che, condividendo gli scopi dell'Associazione, vi abbiano aderito.

Il Consiglio Direttivo può nominare membri onorari, persone ed enti, che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'associazione.

Gli associati sono tenuti all'accettazione del presente statuto.
Il numero dei soci è illimitato.

Art.11 *Competenze*

All'Assemblea compete:

- nominare gli amministratori e il collegio dei revisori dei conti;
- esprimere parere obbligatorio sul documento programmatico e sulla relativa previsione di spesa;
- approvare il bilancio economico consuntivo e la relazione sociale dell'esercizio precedente;
- fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
- deliberare sulle modifiche statutarie;
- deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art.12

Procedure di convocazione e norme di funzionamento

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente. La convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera (o altro mezzo idoneo), inviata almeno 15 giorni prima della adunanza. La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta da un decimo dei soci.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo creda necessario, ovvero qualora ne faccia domanda scritta agli Amministratori almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Ogni socio può rappresentare un altro socio.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, fatto salvo le delibere riguardanti le cariche sociali che possono essere prese anche a maggioranza relativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal vice presidente del consiglio Direttivo, oppure da chi ne fa le veci.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

CAPO III *CONSIGLIO DIRETTIVO*

Art. 13 *Composizione e nomina del Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri variabile da tre a sette, nominati inizialmente dall'atto costitutivo e successivamente eletti, tra i Soci regolarmente iscritti, dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero. Fa parte del Consiglio Direttivo un rappresentante dei Soci fondatori.

I Consiglieri durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio elegge al suo interno un presidente ed il vice presidente.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 cod. civ..

Art. 14

Poteri e funzioni Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso solo quelli riservati dalla legge all'Assemblea, nonché di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'Associazione.

In particolare provvede a:

- approvare e deliberare sul regolamento interno;
- deliberare circa l'accettazione delle domande di nuovi associati;
- escludere il Socio che ometta di versare per due anni il contributo associativo annuale;
- predisporre il bilancio economico consuntivo e la relazione sociale;
- predisporre il documento programmatico e la relativa previsione di spesa;
- delibera in ordine al trasferimento ubicativo della sede legale dell'Associazione nell'ambito del territorio provinciale.

Il Consiglio Direttivo può costituire un comitato scientifico a supporto della programmazione. Il comitato costituito da persone di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività dell'Associazione, sarà convocato e presieduto dal Presidente o da un consigliere incaricato dal Consiglio.

Art. 15

Procedura di convocazione e norme di funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, (o altro mezzo equipollente) in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in assenza da vice presidente, oppure dal consigliere anziano e sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il Consigliere che non sia intervenuto senza giustificato motivo a 2 sedute consecutive dell'organo stesso e complessivamente ad oltre la metà delle adunanze annue.

La cessazione della carica di un membro del Consiglio Direttivo può avvenire inoltre per decesso, dimissioni e per la perdita del requisito di Socio.

In tutti i casi il Consiglio provvede a cooptare un nuovo consigliere in luogo di quello decaduto che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consigliere che, in una determinata operazione, abbia per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, deve darne notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei conti e deve inoltre astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

CAPO IV

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

Poteri del Presidente dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgersi dei lavori
- convoca e presiede l'assemblea dei soci;
- coordina l'esecuzione delle delibere consiliari e dell'assemblea;
- sovrintende al buon andamento della gestione amministrativa e sociale.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o categorie di atti ad altro Consigliere.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

TITOLO III

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 17

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo sull'attività di amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre. Esso delibera a maggioranza assoluta.

Gli accertamenti, le proposte e i rilievi effettuati devono essere trascritti in apposito libro. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un membro effettivo e di uno supplente nominati inizialmente dall'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Collegio sono rieleggibili.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 18

Patrimonio ed entrate

Il Patrimonio dell'Associazione è vincolato al perseguimento degli scopi sociali.

Il patrimonio sociale è formato:

- dai conferimenti iniziali dei Soci fondatori;
- dai beni mobili ed immobili di cui è proprietaria o ricevuti in dotazione;

- da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni di qualsiasi genere.

I versamenti al patrimonio dell'Associazione sono a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Il versamento non crea diritti di partecipazione trasmissibili a terzi per nessun motivo ed in nessun caso.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative ed eventuali contributi degli associati;
- da contributi e provvidenze eventualmente disposte da Enti pubblici locali, nazionali ed internazionali, nonché da eventuali contributi volontari dei soci e di altre persone fisiche o giuridiche;
- da entrate derivanti da attività di cui all'articolo 4 del presente statuto o altre derivanti da attività connesse o accessorie a quelle statutarie;
- da ogni altra entrata o conferimento non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

TITOLO V

IL BILANCIO

Art. 19

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre del medesimo anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale unitamente alla relazione sulla gestione ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali a favore delle attività istituzionali dell'Associazione. Gli utili non possono essere distribuiti tra i soci né in forma diretta né indiretta.

L'Assemblea delibera anche sul programma delle attività del nuovo esercizio e sul relativo progetto finanziario.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Regolamento interno

Per meglio disciplinare il funzionamento interno determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento della vita associativa, il Consiglio Direttivo potrà elaborare e deliberare apposito regolamento. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici/scientifici se verranno costituiti.

Art. 21

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo

Art.22

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio, dedotte le passività, verrà devoluto a fini di utilità sociale.

Art.23

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle vigenti norme del codice civile ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.
